



Banco di Sardegna

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.170.20 – GARANZIE RICEVUTE: **FIDEIUSSIONE** –
AGGIORNAMENTO AL 01/10/2020

FIDEIUSSIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Sardegna S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015

Sito internet www.bancosardegna.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La **fideiussione** può essere di tipo "omnibus" o "specifica". Sono entrambe garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca.

Con il rilascio di **fideiussioni omnibus** il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca, e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di **fideiussioni specifiche** il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca.

La fideiussione può essere anche rilasciata **pro-quota**; in tal caso i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. La Banca, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace o revocato.

Caratteristiche specifiche della fideiussione

A chi è rivolto	<i>La fideiussione può essere richiesta dalla Banca come garanzia accessoria per ottenere una linea di credito richiesta dal cliente.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>La fideiussione si attiva in seguito alla concessione di una linea di credito al cliente da parte della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso qualsiasi filiale della Banca.</i>



Banco di Sardegna

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.170.20 – GARANZIE RICEVUTE: **FIDEIUSSIONE** –
AGGIORNAMENTO AL 01/10/2020

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTO
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ON LINE (OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro



Banco di Sardegna

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.170.20 – GARANZIE RICEVUTE: **FIDEIUSSIONE** –
AGGIORNAMENTO AL 01/10/2020

RECESSO E RECLAMI

Recesso del fideiussore

Il fideiussore può recedere dalla fideiussione, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso, altresì di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suddetto.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore è da considerarsi efficace solo dal momento in cui la Banca, a propria volta, abbia esercitato la facoltà di recedere da detti rapporti contrattuali e, di conseguenza, sia preclusa al debitore la possibilità di utilizzare il credito e sia, altresì, decorso il termine di presentazione degli assegni emessi a valere sul conto corrente del debitore e non ancora presentati al pagamento.

Recesso da parte della Banca

Non previsto

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la **Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, Via Moleschott n. 16, 07100 SASSARI (SS)**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510 **Palermo** decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.



LEGENDA

Banca	È il creditore che vanta un credito verso il Debitore principale.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento di una obbligazione in favore della Banca.
Fideiussore	E' la persona che, obbligandosi personalmente verso la Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione del Debitore o di chi dovesse subentrare.
Fideiussione c.d. "specificata"	Contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.
Fideiussione c.d. "omnibus"	Contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare, deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.
Fideiussione c.d. "pro-quota"	Contratto col quale i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi, anche di mora, e spese tutte, comprese quelle giudiziali e ogni onere tributario) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del Debitore principale
Pagamento a semplice richiesta	Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qualora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.
Regresso	E' il potere che per legge ha il fideiussore di agire nei confronti del debitore per ottenere il rimborso, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca (art. 1950 cod. civ.).
Solidarietà tra i fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo Debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito (art. 1954 cod. civ.).



Banco di Sardegna

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.170.20 – GARANZIE RICEVUTE: **FIDEIUSSIONE** –
AGGIORNAMENTO AL 01/10/2020

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF).

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
